

Legge regionale 13 giugno 2016, n. 20.

“Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione Campania favorisce l'applicazione pianificata del fuoco prescritto per la gestione e la conservazione di diversi ecosistemi e persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio ambientale.
2. Si definisce fuoco prescritto l'applicazione pianificata del fuoco in specifiche condizioni ambientali, per conseguire definiti obiettivi di tutela e gestione del territorio.
3. Il fuoco prescritto si basa su un uso consapevole ed esperto del fuoco su superfici pianificate secondo precise prescrizioni e procedure operative.

Art. 2

(Ambiti di applicazione del fuoco prescritto)

1. Il fuoco prescritto è utilizzato a fini di prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e conservazione di diversi ecosistemi.
2. La presente legge disciplina l'applicazione del fuoco prescritto nei seguenti settori:
 - a) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili, gestione viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi anche in contesto urbano-foresta;
 - b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
 - c) attività agro-silvo-pastorali: gestione risorse pastorali, miglioramento nella qualità dei foraggi, gestione castagneti, uliveti e altre specie arboree, abbattimento cariche patogene, rinnovazione naturale di popolamenti forestali, preparazione terreno per semina o impianto, controllo vegetazione invasiva;
 - d) ricerca scientifica per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco prescritto;
 - e) formazione del personale addetto alle attività antincendio;

f) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione incendi e dell'autoprotezione.

Art. 3

(Condizioni di applicazione del fuoco prescritto)

1. L'applicazione del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza. E' realizzata in corrispondenza di specifiche condizioni meteorologiche, di umidità del combustibile e di vento tali da garantire il controllo del comportamento e degli effetti del fuoco senza procurare danni al suolo, alla vegetazione ed alla fauna.
2. E' possibile eseguire le applicazioni di fuoco prescritto nei periodi in cui si realizzano tali condizioni, così come indicate dalle prescrizioni di progetto.
3. L'applicazione del fuoco prescritto è sempre vietata nei periodi in cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania.
4. Costituiscono condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto le prescrizioni tecniche e le procedure operative di cui all'articolo 8.

Art. 4

(Progetto di fuoco prescritto)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, ogni intervento di fuoco prescritto è pianificato con la definizione di un progetto tecnico.
2. Il progetto tecnico descrive il contesto territoriale di applicazione, individuando in modo specifico gli obiettivi dell'intervento. Il progetto tecnico riporta un'attenta valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione ed habitat, aree protette, uso del suolo e rischio incendi.
3. Il progetto tecnico è il documento indispensabile per l'applicazione del fuoco prescritto e contiene obbligatoriamente:
 - a) le informazioni circa il soggetto proponente, il progettista e il responsabile dell'intervento;
 - b) l'indicazione delle figure professionali coinvolte, il numero di operatori previsto, la durata presunta dell'intervento;
 - c) il piano di comunicazione ai portatori di interesse;
 - d) la localizzazione del sito di intervento su apposita base cartografica e strato informativo territoriale su carte tematiche: uso del suolo, vegetazione, aree protette;
 - e) l'indicazione di criticità: presenza di specie esotiche stimolate dal fuoco, opzioni di mitigazione degli effetti indesiderati ed altre;
 - f) la descrizione stazionale, le caratteristiche della vegetazione e dei combustibili;
 - g) il modello previsionale del comportamento del fuoco di progetto;
 - h) le finestre ambientali all'interno delle quali operare, espresse come intervallo ammissibile: minimo, ottimo o massimo per ottenere il comportamento di propagazione desiderato;
 - i) le tecniche di accensione e le procedure operative da adottare, numero e localizzazione delle fasce di appoggio necessarie per applicare le diverse tecniche di accensione;
 - l) le fasce di contenimento per gestire in sicurezza il fronte di fiamma;
 - m) i mezzi e gli strumenti coinvolti nelle operazioni;
 - n) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) del Cantiere Temporaneo di fuoco prescritto;
 - o) la descrizione delle azioni di verifica da effettuare durante e dopo la realizzazione dell'intervento di fuoco prescritto;

p) la valutazione di incidenza, per gli interventi ricadenti in tutto o in parte nelle aree della rete Natura 2000 (SIC. ZPS.).

4. Il progetto tecnico è corredato dalle autodichiarazioni del soggetto proponente circa la veridicità delle informazioni rese e dalle dichiarazioni del progettista e del responsabile dell'intervento circa il rispetto delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative.

5. Il progetto tecnico è redatto utilizzando il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 5

(Soggetto proponente, progettista e responsabile dell'intervento)

1. E' soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. E' soggetto proponente anche la persona giuridica delegata dall'ente pubblico, titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo, a svolgere attività nei settori di cui all' articolo 2.

2. Il progettista è un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

3. Il responsabile dell'intervento è un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali o dei periti agrari e dei periti agrari laureati o degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nel rispetto delle specifiche competenze, che abbia ricevuto idonea formazione circa l'uso del fuoco prescritto.

4. I soggetti abilitati ad erogare la formazione di cui al comma 3 devono possedere, oltre ai requisiti previsti per la formazione professionale, specifiche esperienze inerenti uno o più ambiti di applicazione del fuoco prescritto.

5. I requisiti di cui al comma 4 possono essere acquisiti anche attraverso idonee collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e per essa la struttura competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili, d'intesa con la struttura competente in materia di politiche agricole e forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 3.

Art. 6

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, l'applicazione pianificata di fuoco prescritto è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 19, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) secondo il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. La competente struttura della Giunta regionale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di assenso. Il silenzio dell'amministrazione equivale, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 241/1990, a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

3. Entro le quarantotto ore lavorative antecedenti l'effettiva realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente comunica l'apertura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di apertura del cantiere di fuoco prescritto è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell'intervento.

4. Entro le quarantotto ore successive l'effettiva conclusione dell'intervento, il soggetto proponente comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche effettuate durante e dopo la realizzazione dell'intervento di fuoco prescritto ed è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile

dell'intervento.

5. La competente struttura della Giunta regionale, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendio boschivo, informa le autorità territorialmente competenti ed il Comando stazione forestale competente, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale.

6. Nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) oltre ad una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00 in relazione all'entità dell'intervento, maggiorata degli eventuali danni derivanti. Nei confronti del progettista e del responsabile dell'intervento si procede alla segnalazione dell'illecito al Consiglio di disciplina dell'Ordine o del Collegio competente. L'autorità procedente per l'applicazione della sanzione è la competente struttura della Giunta regionale.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto e ne omette la Scia o la Comunicazione di apertura del cantiere o la Comunicazione di chiusura del cantiere.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente struttura della Giunta regionale definisce il modello e le modalità di invio previsti ai commi 1, 3 e 4.

Art. 7

(Applicazioni di fuoco prescritto soggette a comunicazione)

1. L'applicazione pianificata di fuoco prescritto nei settori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) è soggetta alla sola comunicazione di apertura dell'intervento di fuoco prescritto da parte del soggetto proponente, secondo il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta Regionale, da inviare entro quarantotto ore lavorative antecedenti l'effettiva realizzazione dell'intervento al Sindaco del Comune dove ricade l'intervento ed al Comando stazione forestale competente.

2. Entro settantadue ore successive l'effettiva conclusione dell'intervento il soggetto proponente, comunica, secondo il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta Regionale, la chiusura dell'intervento di fuoco prescritto. La comunicazione di chiusura dell'intervento di fuoco prescritto descrive gli esiti dell'intervento.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono corredate dalle autodichiarazioni del soggetto proponente circa la veridicità delle informazioni rese e il rispetto delle condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto di cui all'articolo 3, comma 3.

4. La competente struttura della Giunta regionale, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendio boschivo, informa le autorità territorialmente competenti ed il Comando stazione forestale competente, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale.

5. Nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00. L'autorità procedente per l'applicazione della sanzione è la competente struttura della Giunta regionale.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nei confronti del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto e ne omette le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente struttura della Giunta regionale definisce il modello e le modalità di invio previsti ai commi 1 e 2.

Art. 8

(Miglioramento delle applicazioni pianificate di fuoco prescritto)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con le Università, i Parchi e le riserve naturali dello Stato, gli Ordini, i Collegi e le organizzazioni professionali più rappresentative sul territorio, istituisce specifici gruppi di lavoro atti a monitorare la qualità degli interventi di fuoco prescritto che si realizzano sul territorio regionale.
2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 contribuiscono alla definizione e all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto, degli standard minimi formativi di cui all'articolo 5, al miglioramento complessivo della qualità degli interventi di fuoco prescritto che si realizzano sul territorio regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente struttura della Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi alla definizione delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative i cui aggiornamenti periodici avvengono a cura della stessa struttura.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa dei consiglieri regionali Gennaro Oliviero, Mario Casillo, Tommaso Amabile, Maurizio Petracca e Francesco Picarone.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 13 novembre 2015, con il n. 93 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame, VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 maggio 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Comma 2, lettera b).

Direttive 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE: "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

Note all'articolo 6.

Commi 1 e 2.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Articolo 19: "Segnalazione certificata di inizio attività – Scia".

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La

segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Abrogato.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”

Articolo 20: “Silenzio assenso”.

“1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica

incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 5-bis. Abrogato”.

Comma 6.

Decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 76: “Norme penali”.

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”.